

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

**► B REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2012**

**relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013	L 354	132	28.12.2013
► <u>M2</u>	Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014	L 159	1	28.5.2014
► <u>M3</u>	Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014	L 159	11	28.5.2014
► <u>M4</u>	Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016	L 252	53	16.9.2016
► <u>M5</u>	Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018	L 295	1	21.11.2018

▼ B**REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 25 ottobre 2012****relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI**▼ M5***Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'uso di un sistema di informazione del mercato interno (Internal Market Information — «IMI») per la cooperazione amministrativa tra i partecipanti all'IMI, compreso il trattamento di dati personali.

▼ B*Articolo 2***Istituzione dell'IMI**

È formalmente istituito l'IMI.

*Articolo 3***Ambito d'applicazione****▼ M5**

1. L'IMI è utilizzato per lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, tra i partecipanti all'IMI e per il trattamento di tali informazioni per una delle seguenti finalità:

- a) la cooperazione amministrativa richiesta conformemente agli atti di cui all'allegato;
- b) la cooperazione amministrativa oggetto di un progetto pilota eseguito conformemente all'articolo 4.

▼ B

2. Nulla nel presente regolamento ha l'effetto di rendere obbligatorie le disposizioni di atti dell'Unione che non hanno carattere vincolante.

*Articolo 4***Estensione dell'IMI**

1. La Commissione può realizzare progetti pilota al fine di valutare se l'IMI possa costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell'Unione non elencati nell'allegato. La Commissione adotta un atto di esecuzione per determinare quali disposizioni degli atti dell'Unione sono oggetto di un progetto pilota e per stabilire le modalità di ciascun progetto, in particolare la funzionalità tecnica e le modalità procedurali fondamentali,

▼B

necessarie per attuare le pertinenti disposizioni in materia di cooperazione amministrativa. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota, comprese le questioni in materia di protezione dei dati e le funzionalità di traduzione efficaci. Se del caso, tale valutazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica dell'allegato per estendere l'uso dell'IMI alle pertinenti disposizioni degli atti dell'Unione.

*Articolo 5***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

▼M5

- a) «IMI»: strumento elettronico fornito dalla Commissione per favorire la cooperazione amministrativa tra i partecipanti all'IMI;
- b) «cooperazione amministrativa»: attività in collaborazione tra i partecipanti all'IMI attraverso lo scambio e il trattamento di informazioni allo scopo di migliorare l'applicazione del diritto dell'Unione;

▼B

- c) «settore del mercato interno»: campo legislativo o funzionale del mercato interno, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, in cui l'IMI è utilizzato conformemente all'articolo 3 del presente regolamento;
- d) «procedura di cooperazione amministrativa»: un flusso di lavoro predefinito previsto nell'ambito dell'IMI che consente ai partecipanti all'IMI di comunicare e di interagire tra loro in maniera strutturata;
- e) «coordinatore IMI»: un organismo nominato da uno Stato membro per svolgere compiti di supporto necessari per l'efficace funzionamento dell'IMI ai sensi del presente regolamento;
- f) «autorità competente»: qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all'applicazione del diritto nazionale o di atti dell'Unione elencati nell'allegato in uno o più settori del mercato interno;

▼ M5

- g) «partecipanti all'IMI»: le autorità competenti, i coordinatori IMI, la Commissione e gli organi e gli organismi dell'Unione;

▼ B

- h) «utente dell'IMI»: persona fisica che lavora sotto l'autorità di un partecipante all'IMI e registrata nell'IMI per conto di tale partecipante all'IMI;
- i) «soggetti esterni»: persone fisiche o giuridiche diverse dagli utenti dell'IMI che possono interagire con l'IMI solo mediante mezzi tecnici separati e conformemente a uno specifico flusso di lavoro predefinito previsto a tale scopo;
- j) «blocco»: applicazione di mezzi tecnici con i quali i dati personali diventano inaccessibili agli utenti dell'IMI attraverso la normale interfaccia dell'IMI;
- k) «chiusura formale»: applicazione dello strumento tecnico fornito dall'IMI per chiudere una procedura di cooperazione amministrativa.

CAPO II

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'IMI

*Articolo 6***Coordinatori IMI**

1. Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale IMI tra le cui responsabilità è compreso quanto segue:
- a) registrare o convalidare la registrazione dei coordinatori IMI e delle autorità competenti;
- b) agire in qualità di principale punto di contatto per i partecipanti all'IMI degli Stati membri per le questioni relative all'IMI, anche fornendo informazioni su aspetti relativi alla protezione dei dati personali conformemente al presente regolamento;
- c) agire in qualità di interlocutore della Commissione per le questioni relative all'IMI, anche fornendo informazioni su aspetti legati alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento;
- d) fornire conoscenze, formazione e supporto, compresa l'assistenza tecnica di base, ai partecipanti all'IMI degli Stati membri;
- e) garantire l'efficace funzionamento dell'IMI per quanto sotto il suo controllo, anche fornendo risposte tempestive e adeguate da parte dei partecipanti all'IMI degli Stati membri alle richieste di cooperazione amministrativa.

▼B

2. Ogni Stato membro può inoltre nominare uno o più coordinatori IMI per svolgere qualsiasi compito tra quelli elencati al paragrafo 1, secondo la propria struttura amministrativa interna.

3. Gli Stati membri informano la Commissione dei coordinatori IMI nominati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e dei compiti che sono loro affidati. La Commissione condivide tali informazioni con gli altri Stati membri.

4. Tutti i coordinatori IMI possono agire in qualità di autorità competenti. In tali casi, un coordinatore IMI ha gli stessi diritti di accesso di un'autorità competente. Ogni coordinatore IMI è responsabile del trattamento per quanto riguarda le proprie attività di trattamento dei dati in qualità di partecipante all'IMI.

*Articolo 7***Autorità competenti**

1. Quando cooperano mediante l'IMI, le autorità competenti, agendo tramite gli utenti dell'IMI conformemente alla procedura di cooperazione amministrativa, garantiscono che, conformemente all'atto dell'Unione applicabile, sia fornita una risposta adeguata il più rapidamente possibile e comunque entro la scadenza fissata da tale atto.

2. Un'autorità competente può invocare come prova qualsiasi informazione, documento, risultato, dichiarazione o copia certificata conforme che abbia ricevuto per via elettronica mediante l'IMI, sulla stessa base di informazioni simili ottenute nel proprio paese, per fini compatibili con quelli per i quali i dati sono stati inizialmente raccolti.

3. Ogni autorità competente è responsabile del trattamento relativamente alle sue attività di trattamento dei dati svolte da un utente dell'IMI sotto la sua autorità e garantisce che gli interessati possano esercitare i loro diritti conformemente ai capi III e IV, ove necessario, in cooperazione con la Commissione.

*Articolo 8***Commissione**

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione dei seguenti compiti:

a) garantire la sicurezza, la disponibilità, la manutenzione e lo sviluppo del software e dell'infrastruttura informatica per l'IMI;

▼ B

- b) fornire un sistema multilingue, incluse le funzionalità di traduzione esistenti, corsi di formazione in collaborazione con gli Stati membri e un helpdesk per aiutare gli Stati membri nell'uso dell'IMI;
- c) registrare i coordinatori nazionali IMI e concedere loro l'accesso all'IMI;
- d) effettuare operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito dell'IMI, nei casi in cui ciò sia previsto dal presente regolamento, conformemente agli scopi stabiliti negli atti dell'Unione applicabili elencati nell'allegato;
- e) monitorare l'applicazione del presente regolamento e riferire in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al garante europeo della protezione dei dati conformemente all'articolo 25;

▼ M5

- f) assicurare il coordinamento con organi e organismi dell'Unione e concedere loro l'accesso all'IMI.

▼ B

2. Ai fini dello svolgimento dei compiti elencati al paragrafo 1 e della redazione di relazioni statistiche, la Commissione ha accesso alle informazioni necessarie relative alle operazioni di trattamento eseguite nell'ambito dell'IMI.

3. La Commissione non partecipa alle procedure di cooperazione amministrativa che comportano il trattamento di dati personali salvo ove richiesto da una disposizione di un atto dell'Unione elencato nell'allegato.

*Articolo 9***Diritti di accesso dei partecipanti e degli utenti dell'IMI**

- 1. Hanno accesso all'IMI soltanto gli utenti dell'IMI.
- 2. Gli Stati membri designano i coordinatori IMI, le autorità competenti e i settori del mercato interno in cui hanno competenza. La Commissione può svolgere al riguardo una funzione consultiva.
- 3. Ogni partecipante all'IMI concede e revoca, a seconda dei casi, adeguati diritti di accesso ai propri utenti dell'IMI nel settore del mercato interno per il quale è competente.

▼ M5

4. Gli Stati membri, la Commissione e gli organi e organismi dell'Unione istituiscono adeguati strumenti per garantire che agli utenti dell'IMI sia consentito l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito dell'IMI soltanto in base al principio della necessità di conoscere e nell'ambito del settore o dei settori del mercato interno per i quali sono stati loro concessi i diritti di accesso conformemente al paragrafo 3.

▼ B

5. È vietato l'uso di dati personali trattati nell'ambito dell'IMI per uno scopo specifico in un modo che sia incompatibile con tale scopo originale, salvo che sia esplicitamente previsto dal diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione.

▼B

6. Qualora una procedura di cooperazione amministrativa comporti il trattamento di dati personali, hanno accesso ai dati personali in questione soltanto i partecipanti all'IMI che intervengono in tale procedura.

*Articolo 10***Riservatezza**

1. Ogni Stato membro applica le proprie norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti ai propri partecipanti all'IMI e agli utenti dell'IMI, conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione.

2. I partecipanti all'IMI garantiscono che le richieste di altri partecipanti all'IMI di trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante l'IMI siano rispettate dagli utenti dell'IMI che lavorano sotto la loro autorità.

*Articolo 11***Procedure di cooperazione amministrativa**

L'IMI è basato su procedure di cooperazione amministrativa che attuano le disposizioni dei pertinenti atti dell'Unione elencati nell'allegato. Ove appropriato, la Commissione può adottare atti di esecuzione per uno specifico atto dell'Unione elencato nell'allegato o per un tipo di procedura di cooperazione amministrativa, che stabiliscano la funzionalità tecnica e le modalità procedurali fondamentali, necessarie per consentire il funzionamento delle pertinenti procedure in materia di cooperazione amministrativa, compresa se del caso l'interazione tra i soggetti esterni e l'IMI di cui all'articolo 12. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

*Articolo 12***Soggetti esterni**

Possono essere forniti i mezzi tecnici per consentire a soggetti esterni di interagire con l'IMI qualora tale interazione sia:

- a) prevista da un atto dell'Unione;
- b) prevista in un atto di esecuzione di cui all'articolo 11 per agevolare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri per l'applicazione delle disposizioni degli atti dell'Unione elencati nell'allegato; o
- c) necessaria per presentare richieste al fine di esercitare i loro diritti in qualità di soggetti interessati conformemente all'articolo 19.

Qualsiasi mezzo tecnico siffatto è distinto dall'IMI e non permette ai soggetti esterni di accedere all'IMI.



CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA

*Articolo 13***Limitazione delle finalità**

I partecipanti all'IMI scambiano e trattano dati personali unicamente per le finalità definite nelle pertinenti disposizioni degli atti dell'Unione elencati nell'allegato.

I dati trasmessi all'IMI dagli interessati sono utilizzati solo per le finalità per le quali sono stati trasmessi.

*Articolo 14***Conservazione dei dati personali**

1. I dati personali trattati nell'ambito dell'IMI sono bloccati nell'IMI quando non sono più necessari per la finalità per le quali sono stati raccolti, a seconda delle specificità di ciascun tipo di cooperazione amministrativa e, di norma, non oltre sei mesi dalla chiusura formale della procedura di cooperazione amministrativa.

Tuttavia, qualora in un atto dell'Unione applicabile elencato nell'allegato sia previsto un periodo più lungo, i dati personali trattati nell'ambito dell'IMI possono essere conservati per un periodo massimo di diciotto mesi dopo la chiusura formale di una procedura di cooperazione amministrativa.

2. Qualora un repertorio di informazioni per futuro riferimento da parte dei partecipanti all'IMI sia richiesto da un atto vincolante dell'Unione elencato nell'allegato, i dati personali inclusi in tale repertorio possono essere trattati per tutto il tempo durante il quale essi sono necessari per tale finalità con il consenso dell'interessato o se ciò è previsto in tale atto dell'Unione.

3. I dati personali bloccati ai sensi del presente articolo sono trattati, ad eccezione della loro conservazione, soltanto a fini di prova di uno scambio di informazioni mediante l'IMI con il consenso dell'interessato, a meno che il trattamento sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale.

4. I dati bloccati vengono automaticamente cancellati nell'IMI dopo tre anni dalla chiusura formale della procedura di cooperazione amministrativa.

5. Su espressa richiesta di un'autorità competente in un caso specifico e con il consenso dell'interessato, i dati personali possono essere cancellati prima della scadenza del periodo di conservazione applicabile.

▼B

6. La Commissione garantisce con mezzi tecnici il blocco e la cancellazione dei dati personali e il loro recupero conformemente al paragrafo 3.

7. Sono predisposti mezzi tecnici per incoraggiare i partecipanti all'IMI a chiudere formalmente le procedure di cooperazione amministrativa il più rapidamente possibile dopo il completamento dello scambio di informazioni e per consentire loro di coinvolgere i coordinatori IMI responsabili in qualsiasi procedura rimasta inattiva ingiustificatamente per oltre due mesi.

*Articolo 15***Conservazione dei dati personali degli utenti dell'IMI**

1. In deroga all'articolo 14, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano alla conservazione dei dati personali degli utenti dell'IMI. Tali dati personali includono il nome completo e tutti i mezzi di contatto elettronici e di altro tipo necessari ai fini del presente regolamento.

2. I dati personali relativi agli utenti dell'IMI vengono conservati nell'IMI per tutto il tempo in cui gli utenti dell'IMI continuano a essere tali e possono essere trattati per fini compatibili con gli obiettivi del presente regolamento.

3. Quando una persona fisica cessa di essere un utente dell'IMI, i dati personali che riguardano tale persona sono bloccati con mezzi tecnici per un periodo di tre anni. Essi sono trattati, ad eccezione della loro conservazione, soltanto a fini di prova di uno scambio di informazioni mediante l'IMI e sono cancellati al termine del periodo di tre anni.

*Articolo 16***Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati**

1. Il trattamento riguardante categorie particolari di dati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 mediante l'IMI è consentito soltanto sulla base di un motivo specifico di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, di tale direttiva e all'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento e fatte salve le adeguate garanzie previste in detti articoli per tutelare i diritti dei soggetti di cui vengono trattati i dati personali.

2. L'IMI può essere utilizzato per il trattamento di dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE e all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001, fatte salve le garanzie previste in detti articoli, comprese le informazioni relative a sanzioni disciplinari, amministrative o penali o altre informazioni necessarie per stabilire l'onorabilità di una persona fisica o giuridica, qualora il trattamento di tali dati sia previsto da un atto dell'Unione che costituisce la

▼B

base per il trattamento o avvenga con il consenso esplicito dell'interessato, a condizione che esistano le garanzie specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE.

*Articolo 17***Sicurezza**

1. La Commissione garantisce che l'IMI sia conforme alle norme in materia di sicurezza dei dati adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. La Commissione predispone le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell'IMI, fra cui un adeguato controllo dell'accesso ai dati e un piano di sicurezza che è tenuto aggiornato.
3. La Commissione garantisce che, in caso di un incidente di sicurezza, sia possibile verificare quali dati personali sono stati trattati nell'IMI, quando, da chi e per quale finalità.
4. I partecipanti all'IMI adottano tutte le misure procedurali ed organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali da essi trattati nell'IMI conformemente all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE.

CAPO IV

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E CONTROLLO*Articolo 18***Informazione agli interessati e trasparenza**

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che gli interessati siano informati quanto prima riguardo al trattamento dei loro dati personali nell'IMI e che abbiano accesso alle informazioni sui loro diritti e sulle relative modalità di esercizio, incluse l'identità e i recapiti del responsabile del trattamento e del suo eventuale rappresentante, conformemente agli articoli 10 o 11 della direttiva 95/46/CE e alla legislazione nazionale che sia conforme a tale direttiva.
2. La Commissione pubblica in modo facilmente accessibile quanto segue:
 - a) informazioni per quanto riguarda l'IMI conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, in una forma chiara e comprensibile;
 - b) informazioni sugli aspetti inerenti alla protezione dei dati delle procedure di cooperazione amministrativa nell'ambito dell'IMI di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

▼B

- c) informazioni su deroghe o limitazioni ai diritti degli interessati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;
- d) le tipologie delle procedure di cooperazione amministrativa, le funzionalità essenziali dell'IMI e le categorie di dati che possono essere trattati nell'ambito dell'IMI;
- e) un elenco esaustivo di tutti gli atti di esecuzione o delegati per quanto riguarda l'IMI, adottati ai sensi del presente regolamento o di un altro atto dell'Unione, e una versione consolidata dell'allegato del presente regolamento e delle successive modifiche da parte di altri atti dell'Unione.

*Articolo 19***Diritto di accesso, rettifica e cancellazione**

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che gli interessati possano esercitare effettivamente il loro diritto di accesso ai dati che li riguardano nell'ambito dell'IMI, il diritto di rettifica dei dati inesatti o incompleti e di cancellazione dei dati trattati illecitamente, in conformità della legislazione nazionale. La rettifica o la cancellazione dei dati è effettuata il più rapidamente possibile, e al più tardi entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta dell'interessato, da parte del partecipante all'IMI competente.
2. Qualora il soggetto contesti la liceità o l'esattezza dei dati bloccati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, tale fatto è registrato unitamente alle informazioni esatte rettificate.

*Articolo 20***Deroghe e limitazioni**

Gli Stati membri informano la Commissione qualora prevedano nella legislazione nazionale deroghe o limitazioni riguardo ai diritti degli interessati di cui al presente capo conformemente all'articolo 13 della direttiva 95/46/CE.

*Articolo 21***Controllo**

1. L'autorità o le autorità nazionali di controllo designate in ogni Stato membro e dotate dei poteri di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE («autorità nazionale di controllo») verificano in modo indipendente la liceità del trattamento dei dati personali da parte dei partecipanti all'IMI del loro Stato membro e, in particolare, garantiscono la tutela dei diritti degli interessati previsti nel presente capo conformemente al presente regolamento.

▼M5

2. Il garante europeo della protezione dei dati controlla e garantisce l'applicazione del presente regolamento quando la Commissione o gli organi e organismi dell'Unione trattano dati personali nel loro ruolo di partecipanti all'IMI. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) n. 2018/1725 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

▼M5

3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano al fine di assicurare il controllo coordinato dell'IMI e del suo uso da parte dei partecipanti all'IMI conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE) 2018/1725.

▼B

CAPO V

AMBITO GEOGRAFICO DELL'IMI*Articolo 22***Uso nazionale dell'IMI**

1. Uno Stato membro può utilizzare l'IMI ai fini della cooperazione amministrativa tra autorità competenti nel suo territorio, conformemente al diritto nazionale, unicamente qualora le condizioni seguenti siano rispettate:

- a) non sia necessario apportare modifiche sostanziali alle procedure di cooperazione amministrativa esistenti;
- b) sia stata trasmessa una notifica dell'uso previsto dell'IMI all'autorità nazionale di controllo, ove richiesto dal diritto nazionale; e
- c) non abbia un impatto negativo sull'efficace funzionamento dell'IMI per gli utenti dell'IMI.

2. Qualora uno Stato membro intenda fare un uso sistematico dell'IMI per finalità nazionali, notifica la sua intenzione alla Commissione e ne richiede l'approvazione preventiva. La Commissione verifica se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1. Laddove necessario, e in conformità al presente regolamento, tra gli Stati membri e la Commissione si conclude un accordo che stabilisca, tra gli altri, le disposizioni tecniche, finanziarie e organizzative per l'uso nazionale, anche per quanto riguarda le responsabilità dei partecipanti all'IMI.

*Articolo 23***Scambio di informazioni con paesi terzi**

1. Le informazioni, ivi compresi i dati personali, possono essere scambiate nell'ambito dell'IMI ai sensi del presente regolamento tra i partecipanti all'IMI nell'Unione e i loro omologhi in un paese terzo soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le informazioni sono trattate in base a una disposizione di un atto dell'Unione elencato nell'allegato e a una disposizione equivalente nel diritto del paese terzo;

▼B

- b) le informazioni sono scambiate o rese disponibili conformemente a un accordo internazionale che preveda:
- i) l'applicazione di una disposizione di un atto dell'Unione elencata nell'allegato da parte del paese terzo;
 - ii) l'uso dell'IMI; e
 - iii) i principi e le modalità di tale scambio; e
- c) il paese terzo in questione garantisce un'adeguata protezione dei dati personali conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, che comprende adeguate garanzie che i dati trattati nell'ambito dell'IMI siano utilizzati unicamente per il fine per il quale sono stati inizialmente scambiati e la Commissione ha adottato una decisione conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE.
2. Qualora la Commissione sia un partecipante all'IMI, si applica l'articolo 9, paragrafi 1 e 7, del regolamento (CE) n. 45/2001 a qualsiasi scambio di dati personali trattati nell'ambito dell'IMI con i suoi omologhi di un paese terzo.
3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e tiene aggiornato un elenco di paesi terzi autorizzati a scambiare le informazioni, ivi compresi i dati personali, ai sensi del paragrafo 1.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 24***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 25***Monitoraggio e rendicontazione**

1. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento dell'IMI.
2. Entro il 5 dicembre 2017 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al garante europeo della protezione dei dati in merito agli aspetti relativi alla protezione dei dati personali nell'ambito dell'IMI, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati.

▼B

3. Ai fini della redazione delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, compresa l'applicazione concreta degli obblighi riguardanti la protezione dei dati stabiliti dal presente regolamento.

*Articolo 26***Costi**

1. I costi sostenuti per lo sviluppo, la promozione, il funzionamento e la manutenzione dell'IMI sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

2. Salvo disposizione contraria di un atto dell'Unione, i costi per le operazioni nell'ambito dell'IMI a livello di Stati membri, compresi quelli per le risorse umane necessarie per le attività di formazione, promozione e assistenza tecnica (helpdesk), nonché per la gestione dell'IMI a livello nazionale, sono a carico di ciascuno Stato membro.

*Articolo 27***Abrogazione**

La decisione 2008/49/CE è abrogata.

*Articolo 28***Applicazione efficace**

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione efficace del presente regolamento da parte dei rispettivi partecipanti all'IMI.

*Articolo 29***Eccezioni****▼M5****▼B**

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 12, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento, per l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa della raccomandazione SOLVIT attraverso l'IMI, la partecipazione della Commissione alle procedure di cooperazione amministrativa e l'attuale meccanismo

▼B

per i soggetti esterni possono proseguire in base alle disposizioni adottate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Il periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento è di 18 mesi per i dati personali trattati nell'ambito dell'IMI ai fini della raccomandazione SOLVIT.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione può avviare un progetto pilota per valutare se l'IMI sia uno strumento efficace, anche in termini di costi, e di facile utilizzo per attuare l'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») ⁽¹⁾. Entro due anni dall'avvio di tale progetto pilota, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento che contempla parimenti l'interazione tra la cooperazione amministrativa nell'ambito del sistema di cooperazione per la tutela dei consumatori istituito a norma del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) ⁽²⁾ e nell'ambito dell'IMI.

4. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento, eventuali termini fino a un massimo di 18 mesi decisi sulla base dell'articolo 36 della direttiva 2006/123/CE in relazione alla cooperazione amministrativa ai sensi del capo VI della stessa continuano ad applicarsi in tale settore.

*Articolo 30***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

▼B

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA DI ATTI DELL'UNIONE ATTUATI MEDIANTE L'IMI, DI CUI ALL'ARTICOLO 3

1. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ⁽¹⁾: capo VI, articolo 39, paragrafo 5, nonché articolo 15, paragrafo 7, salvo il caso in cui una notifica, a norma di detto articolo, sia effettuata conformemente alla direttiva 98/34/CE.

▼M1

2. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾: articoli da 4 *bis* a 4 *sexies*, articolo 8, articolo 21 *bis*, articolo 50, articolo 56 e articolo 56 *bis*.

▼B

3. Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ⁽³⁾: articolo 10, paragrafo 4.

4. Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro ⁽⁴⁾: articolo 11, paragrafo 2.

5. Raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 2001 relativa ai principi per l'utilizzo di «SOLVIT» — la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno ⁽⁵⁾: capi I e II.

▼M3

6. Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽⁶⁾: articolo 4.

7. Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») ⁽⁷⁾: articoli 6 e 7, articolo 10, paragrafo 3, e articoli 14, 15, 16, 17 e 18.

▼M2

8. Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ⁽⁸⁾: articoli 5 e 7.

▼M4

9. Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e che modifica e abroga la direttiva 97/68/CE ⁽⁹⁾: Articolo 44.

⁽¹⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 79.

⁽⁶⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.

▼M5

11. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ⁽¹⁾: articolo 56, articoli da 60 a 66 e articolo 70, paragrafo 1.
12. Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, a procedure e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ⁽²⁾: articolo 6, paragrafo 4, e articoli 15 e 19.

⁽¹⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.